



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

*Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi*

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.**

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un controllo prearico e un monitoraggio straordinario di tutti allevamenti industriali di tacchini da carne delle Regioni Veneto, Lombardia,

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi, personale, automezzi e prodotti a rischio si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi definite nel corso della riunione tenutasi in data 19 dicembre 2014;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

PRESO ATTO della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/936/UE del 17 dicembre 2014 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia;

## **DISPONE**

### **Articolo 1 Movimentazioni**

1. La movimentazione di tacchini da carne sul territorio delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il primo carico;
- prelievo di 10 tamponi tracheali per capannone fino ad un massimo di 60 campioni per la ricerca dell'antigene virale nelle 72 ore precedenti il carico; il prelievo deve essere effettuato ogni 72 ore fino a completamento del carico.

### **Articolo 2 Misure di controllo a livello nazionale**

1. Il Servizio Veterinario competente per territorio delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte provvede a:

- a) effettuare in tutti gli allevamenti di tacchini da carne controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento;

b) verificare, oltre ai tamponi tracheali di cui alla lettera a), il numero dei morti all'interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 10 soggetti distribuiti nei capannoni coinvolti;

c) ripetere, in assenza di particolari situazioni di rischio sanitario e in assenza di ulteriori disposizioni, i controlli di cui alla lettera a) con le stesse modalità, per due volte a distanza di 10 giorni dai precedenti (totale 3 controlli). Negli allevamenti di tacchini da carne, nei quali vengono detenuti gli animali appartenenti alla filiera produttiva avicola interessata dalla positività, i controlli devono essere effettuati con cadenza settimanale, fino a 3 campionamenti con esito negativo.

2. Su tutto il territorio nazionale il Servizio Veterinario competente provvede a:

a) effettuare in tutti gli allevamenti di tacchini da carne, nei quali vengono detenuti gli animali appartenenti alla filiera produttiva avicola interessata dalla positività, con cadenza settimanale i controlli virologici, con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento fino a tre campionamenti con esito negativo;

b) verificare, oltre ai tamponi tracheali di cui alla lettera a), il numero dei morti all'interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all'IZS competente per territorio almeno 10 soggetti, distribuiti nei capannoni coinvolti;

c) sui restanti allevamenti di tacchini da carne, effettuare nei 10 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i controlli virologici con la numerosità prevista dal piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria.

3. Su tutto il territorio nazionale, sottoporre le pollastre dirette ad allevamenti da deposizione e le galline ovaiole destinate alla macellazione, nelle 96 ore precedenti il primo carico, la visita clinica e controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino a un massimo di 60 campioni per allevamento, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone.

4. Per il prelievo dei campioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole. Inoltre i Servizi Veterinari definiranno il programma di campionamento iniziando dai gruppi accasati da più tempo e controllando volatili di almeno 5 settimane di età.

5. Il comparto avicolo comunica immediatamente all'Autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia.

6. Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, tenuto conto della possibile evoluzione della situazione epidemiologica e della presenza in più Regioni di allevamenti appartenenti alla filiera avicola di cui al precedente comma 1, lettera a), oltre alle misure già previste, i Servizi Veterinari devono garantire in tutti gli allevamenti avicoli la sistematica adozione delle necessarie misure di biosicurezza relative a:

- movimentazione di veicoli o di persone,
- trasporto del pollame,
- raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
- allevamenti industriali all'aperto,

- raccolta delle uova,
- smaltimento della pollina.
- stoccaggio della lettiera vergine adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.

5. In tutti gli allevamenti avicoli devono essere garantite le seguenti misure di separazione funzionale:

- a) le filiere avicole operanti sul territorio delle Regioni ad alta densità avicola (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) garantiscono l'attuazione di una procedura di netta separazione funzionale;
- b) tutte le filiere avicole devono garantire un elevato livello di biosicurezza;
- c) tutte le filiere avicole devono accuratamente informare tutto il personale sui possibili contatti a rischio per quanto riguarda la malattia e fornire lo stesso di indumenti e dispositivi idonei;
- d) le filiere avicole devono rafforzare le misure di biosicurezza per l'invio degli animali al macello secondo i criteri dell'Allegato I.

### **Articolo 3**

#### **Misure da applicare nelle aziende a contatto**

1. In un'azienda nella quale l'influenza aviaria potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo, il Servizio veterinario della ASL garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:

- a) censimento del pollame o specie di altri volatili in cattività;
- b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda;
- c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività.
- e) non possono uscire dall'azienda, senza autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
- f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio che non sia annesso ad un allevamento o a un impianto di sgusciatura e di uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e

disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;

g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;

h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

2. I Servizi Veterinari regionali comunicano al Ministero della salute e al Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, tutte le aziende a contatto individuate nel corso dell'indagine epidemiologica specificando il tipo di contatto e in particolare se le persone a rischio (tecnici avicoli, squadre di vaccinazione e di carico, ecc.) hanno avuto contatto diretto con gli animali.

3. In aggiunta alle attività di cui ai precedenti commi, i Servizi Veterinari nelle aziende a contatto devono effettuare i controlli con le seguenti modalità:

a) a cadenza settimanale controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali per ogni capannone, distribuendo i campioni in modo da interessare tutto il capannone;

b) oltre ai tamponi tracheali di cui alla lettera a), i Servizi Veterinari delle ASL, devono conferire all'IZS competente per territorio almeno, se presenti, 10 soggetti morti distribuiti nei diversi capannoni.

4. Il Servizio Veterinario regionale, sulla base degli esiti dei controlli straordinari, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, può rimodulare le misure di cui al presente articolo dandone tempestiva comunicazione al Ministero della salute.

#### **Articolo 4**

##### **Misure di biosicurezza**

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, su tutto il territorio nazionale i Servizi Veterinari garantiscono la verifica della corretta attuazione delle stringenti misure di biosicurezza adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

2. Le Regioni e Province Autonome, nelle aree ritenute a rischio di introduzione del virus influenzale ai sensi della succitata ordinanza e sulla base della valutazione del rischio effettuata per gli allevamenti all'aperto nelle vicinanze delle aree amide, applicano le misure di controllo previste e vietano talune pratiche di allevamento (allevamento all'aperto) nelle aziende a carattere industriale.

3. Le fiere, mostre e mercati di pollame sono vietate nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna fino a data da destinarsi.


#### **Articolo 5**

##### **Disposizioni finali**

1. Gli esiti dei controlli di cui al presente provvedimento devono essere riportati sul Mod. IV di trasporto o attestazione sanitaria o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento di trasporto, il rapporto di prova rilasciato dall'IZS competente per territorio.

2. Il presente provvedimento può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Silvio Borrello)**



## **Allegato I**

### **Protocollo invio animali al macello**

#### **Trasporto**

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del vivo sono lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali sono lavate e disinfettate.
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali vivi devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "CAMION DISINFETTATO".

#### **Carico degli animali in allevamento**

1. Tutti gli automezzi per il trasporto degli animali vivi sono disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, la parte bassa dell'automezzo deve essere disinfettata all'uscita dall'azienda.

#### **Percorsi**

1. Il trasporto, per raggiungere l'impianto di macellazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare centri abitati e strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.